



CONSIGLI E INFORMAZIONI

Rispettare le più elementari norme di comportamento nella raccolta dei funghi significa rispettare il bosco, la natura e l'ambiente che appartiene a tutti noi: vuol dire dunque rispettare noi stessi e il nostro futuro ed è un segno di civiltà.

Tutti dobbiamo esserne consapevoli: evitiamo perciò di raccogliere, di danneggiare e di distruggere i funghi che non conosciamo lasciandoli al loro posto!

Collaboriamo tutti affinché la raccolta dei funghi avvenga in maniera non distruttiva, bensì moderata, ragionevole e rispettosa degli equilibri ambientali: questo ci farà apprezzare ancora di più le ore che passeremo all'aperto nella tranquillità dei boschi e a contatto con la natura.

I 6 comuni della Val di Fassa che hanno deciso di accordarsi per formare un solo "ambito territoriale omogeneo" per la raccolta dei funghi si sono impegnati a destinare i proventi riscossi a iniziative di informazione e di educazione ambientale, a interventi di miglioramento dell'ecosistema e del patrimonio agro-silvo-pastorale e alla valorizzazione, anche in funzione turistico-promozionale e culturale, dell'ambiente e del territorio della Val di Fassa: perciò quello che ciascuno dovrà pagare per un'attività di suo interesse andrà, in fin dei conti, a beneficio e interesse di tutti.

La Val di Fassa vi ringrazia per la collaborazione che ci vorrete prestare!



IMPORTI DELLE SOMME DA PAGARE

Per il corrente anno 2021 le somme da pagare – modulate a seconda della durata del periodo di raccolta di funghi che l'interessato decide di scegliere – rimangono quelle stabilite dal Consei di Ombolc con la deliberazione n. 25 dd. 27 marzo 2012 e, successivamente, nella riunione del 22 aprile 2021, e sono quindi le seguenti:

• raccolta per UN SOLO GIORNO:	€ 10,00
• raccolta per TRE GIORNI:	€ 20,00
• raccolta per SETTE GIORNI:	€ 30,00
• raccolta per QUINDICI GIORNI:	€ 40,00
• raccolta per TRENTA GIORNI:	€ 60,00
• raccolta per NOVANTA GIORNI:	€ 120,00
• raccolta per CENTOTTANTA GIORNI:	€ 200,00

Anche per l'anno 2021 i comuni della Val di Fassa hanno ritenuto di non prevedere agevolazioni o deroghe agli obblighi di denuncia e di pagamento per particolari categorie di utenti.

VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza sul rispetto delle norme provinciali che disciplinano la raccolta dei funghi spontanei è affidata al Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, agli organi di pubblica sicurezza, ai custodi forestali dei comuni, agli agenti venatori, ai guardiapescia e ai dipendenti degli enti di gestione dei parchi naturali provinciali (articolo 105 della L.P. n. 11 del 2007).

Le principali **SANZIONI** previste dall'articolo 109 della L.P. n. 11 del 2007 per le violazioni delle norme provinciali sulla raccolta dei funghi sono:

- il pagamento di una somma **da 23 a 137 euro** per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti oltre la quantità giornaliera consentita per persona o oltre l'orario consentito previsti dal regolamento;
- il pagamento di una somma **da 29 a 172 euro** per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dal regolamento;
- il pagamento di una somma **da 35 a 206 euro** per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti nelle zone interdette nei casi previsti dal regolamento;
- il pagamento di una somma **da 11 a 69 euro** per il raccoglitore che nella raccolta o nel trasporto dei funghi non si attenga alle modalità previste dal regolamento;
- il pagamento di una somma **da 11 a 69 euro** per chiunque danneggi o distrugge i funghi sul terreno;
- il pagamento di una somma **da 35 a 206 euro** per le violazioni delle disposizioni della legge o del regolamento in materia di disciplina della raccolta dei funghi non espressamente previste dall'art. 109 della L.P. 11/2007.

NOTA BENE! nei casi a), b) e c) verranno anche confiscati tutti i funghi raccolti.

Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di rifiuto a consegnare i funghi soggetti a confisca e quando le violazioni previste dalle lettere b) e c) vengono commesse nuovamente.



COMUN GENERAL DE FASCIA PROVINCIA DI TRENTO

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI IN PROVINCIA DI TRENTO E IN VAL DI FASSA

(Articolo 28 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e Regolamento di attuazione approvato col Decreto n. 23-25/Leg. del 26 ottobre 2009 del Presidente della Provincia autonoma di Trento)

La Provincia autonoma di Trento ha disciplinato fin dal 1991 la raccolta dei funghi nell'intero territorio provinciale allo scopo di assicurare la continuità della produzione e la salvaguardia del suolo forestale, di conservare i benefici che derivano all'ambiente dalla presenza di funghi spontanei, di evitare gli effetti negativi di un eccessivo carico antropico e di tutelare così le risorse naturali. Le norme provinciali – che sono state aggiornate e modificate di recente – contengono:

REGOLE E CRITERI DI COMPORTAMENTO

che tutti i raccoglitori di funghi dovranno rispettare. Sono principalmente questi:

- i funghi possono essere raccolti tutti i giorni della settimana, ma soltanto dalle ore 7.00 alle ore 19.00;
- ognuno – anche i bambini accompagnati da un familiare – può raccogliere al massimo 2 chilogrammi di funghi al giorno per persona; il limite massimo di 2 chilogrammi non vale, naturalmente, quando un solo fungo, non in aggiunta ad altri, superasse questo peso;
- possono essere rilasciati permessi speciali, anche per quantità superiori a 2 chilogrammi al giorno, a coloro che dimostrano di raccogliere i funghi per lavoro e come fonte di sussistenza, nonché ad associazioni, enti, gruppi o soggetti che raccolgono funghi per scopi didattici, culturali, scientifici, di studio, di ricerca e in occasione di mostre, corsi, convegni e simili in campo micologico;
- è vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e non si possono usare rastrelli, uncini e altri mezzi simili che potrebbero danneggiare l'humus del terreno;
- ognuno deve pulire sommariamente i funghi sul posto dove li raccoglie e deve trasportarli soltanto con contenitori forati e rigidi (cestelli e simili);
- non si può raccogliere funghi nelle zone vietate dalla Provincia di Trento per esigenze di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e nemmeno nelle zone in cui la raccolta viene vietata dai proprietari dei fondi; queste zone di divieto devono essere adeguatamente segnalate con cartelli o tabelle indicative posti sui principali punti di accesso alla zona, a un'altezza di almeno 1,5 metri da terra e a distanze non maggiori di 100 metri l'uno dall'altro; è vietato rimuovere o danneggiare tali cartelli o tabelle di divieto;
- non si possono però creare riserve private di raccolta dei funghi a pagamento;
- nell'area del parco naturale di Paneveggio-Pale di San Martino la raccolta dei funghi è consentita esclusivamente ai residenti in uno dei comuni del Trentino. Nelle aree individuate a Riserva Integrale la raccolta è vietata.

Le norme provinciali stabiliscono che:

IN TUTTO IL TRENTINO, PER RACCOGLIERE FUNGHI, OCCORRE PRESENTARE UNA DENUNCIA DI RACCOLTA E PAGARE UNA SOMMA CHE VARIA A SECONDA DEL PERIODO DI RACCOLTA

Sono esonerati dalla denuncia e dal pagamento soltanto: coloro che risiedono o che sono nati in un comune del Trentino; i cittadini residenti all'estero ma iscritti nell'A.I.R.E. di un comune della provincia di Trento; i proprietari e i possessori di boschi che ricadono nel territorio provinciale, anche se non sono residenti in Trentino; i titolari di diritti di uso civico che intendono raccogliere funghi nei territori di loro proprietà o gravati dall'uso civico.

Siccome chi intende raccogliere funghi in Val di Fassa non sempre conosce esattamente i confini territoriali dei comuni della Valle (**MOENA, SORAGA DI FASSA, SAN GIOVANNI DI FASSA, MAZZIN, CAMPITELLO DI FASSA e CANAZEI**), fin dal 1997 si è deciso di stipulare un'apposita convenzione – rinnovata il 14 aprile 2021 – per costituire nell'ambito del nuovo Comun General de Fascia

UN UNICO AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO, CHE COMPRENDE IL TERRITORIO DI TUTTI I 6 COMUNI CONVENZIONATI E CHE PERCIÒ CONCIDE CON L'INTERA VAL DI FASSA

Gli interessati potranno dunque presentare la denuncia di raccolta dei funghi e pagare la somma dovuta in uno qualsiasi dei 6 comuni della valle attraverso gli sportelli bancomat della Cassa Rurale Dolomiti oppure online attraverso il sito e app www.geoticket.it: questo consentirà loro di raccogliere i funghi non solo nel territorio del comune dove hanno presentato la denuncia, ma anche in quello di tutti gli altri paesi della Val di Fassa.

MODALITÀ DELLA DENUNCIA E DEL PAGAMENTO

Chi vuole raccogliere funghi in Val di Fassa deve presentare la **denuncia per questo necessaria in uno qualsiasi dei 6 comuni della Valle e pagare la somma dovuta.**

Di norma, ogni comune ha un ufficio addetto a questo servizio, che rilascerà all'interessato la relativa **RICEVUTA che indica le generalità dell'interessato, il periodo di durata della raccolta di funghi, l'importo pagato e la causale del pagamento** ("Raccolta funghi in Val di Fassa dal _____ al _____").

La denuncia È **PERSONALE E NON PUÒ ESSERE TRASFERITA AD ALTRI.**


Invece di recarsi in un comune a presentare la denuncia, si può **VERSARE DIRETTAMENTE LA SOMMA DOVUTA** con una delle seguenti modalità:

- attraverso il sistema **PagoPA**, raggiungibile dal sito www.comungeneraldefascia.tn.it, cliccando sul link PagoPA e accedendo alla sezione "pagamento spontaneo" selezionando successivamente il servizio "Permessi funghi";
- attraverso gli **SPORTELLI BANCOMAT di tutte le filiali della CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO** (Moena, Soraga di Fassa, Vigo di Fassa, San Giovanni, Pozza di Fassa, Pera di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei e Alba di Canazei) utilizzando la specifica procedura automatizzata;
- attraverso il sito e app www.geoticket.it direttamente dal Tablet, Personal computer o Smartphone.



SCAN ME

AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI FASSA AI FINI DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI IN CONFORMITÀ ALLE NORME VIGENTI COMPRENDE I TERRITORI DEI COMUNI DI MOENA - SORAGA DI FASSA - SAN GIOVANNI DI FASSA - MAZZIN - CAMPITELLO DI FASSA - CANAZEI



In tutti questi casi è **necessario indicare le generalità di chi versa la somma, l'importo versato, la causale e il periodo esatto di durata della raccolta** ("Raccolta funghi in Val di Fassa dal _____ al _____").

L'interessato dovrà conservare e portare con sé la ricevuta del pagamento, per poterla mostrare, insieme con un **valido documento di riconoscimento**, ad ogni controllo da parte degli addetti **alla vigilanza**. Nel caso di pagamento attraverso la modalità on-line è necessario effettuare il download del pagamento effettuato sul proprio telefono, il quale dovrà essere esibito in caso di controllo da parte degli addetti **alla vigilanza**, unitamente ad un **valido documento di riconoscimento**.

